

# Scommesse: anche il gioco online finisce nel reddiometro?



***Solo per i siti dell'AAMS le tasse sono già pagate alla fonte: rischia chi fa puntate e gioca verso siti esteri. Ma quando?***

Ti piace giocare e scommettere; sul web ci sono numerosi siti, italiani e stranieri, che consentono di dar sfogo alla tua passione e, talvolta, di accumulare delle vincite discrete. Ma, visto che sei una persona a cui piace non avere problemi legali e tantomeno fiscali, ti poni subito delle domande: se faccio troppe scommesse e magari metto da parte un bel gruzzoletto, la finanza può dirmi qualcosa? Visto che, con l'Anagrafe dei rapporti finanziari, i versamenti e i prelievi sul conto corrente sono "sotto osservazione" dell'Agenzia delle Entrate, c'è da preoccuparsi se un mese ricevo vincite superiori al normale ed eseguo numerosi prelievi dal conto corrente? In caso di **scommesse, anche il gioco online finisce nel reddiometro?** La questione è stata analizzata di recente dalla giurisprudenza. A finire sotto la lente di ingrandimento del fisco sono ora i giocatori d'azzardo online, ma non tutte le volte si rischia. Vediamo meglio quando bisogna preoccuparsi.

Le **vincite online** realizzate su siti italiani, accreditati quindi dalla **AAMS** (acronimo che sta per Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato), sono già tassate alla fonte. Questo significa che arrivano sul conto del giocatore al netto delle imposte. È la società che gestisce la piattaforma online di scommesse a trattenere prima e a versare dopo le tasse all'erario per conto del vincitore. Quest'ultimo, insomma, non deve preoccuparsi di nulla. Chi pertanto riceve, sul proprio conto o sulla Paypal, degli accrediti da tali siti non ha alcun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e non deve indicare nulla nella propria dichiarazione dei redditi.

Inoltre, l'accredito della vincita tramite bonifico bancario - quindi mediante uno strumento tracciabile - fa sì che il contribuente abbia sempre la prova documentale della provenienza del denaro, potendone così ricostruire la fonte anche a distanza di numerosi anni qualora l'Agenzia delle Entrate dovesse chiedere chiarimenti.

Questo non toglie però che il fisco potrebbe - nel caso di vincite sostanziose - accorgersi di un maggiore potere di acquisto del contribuente rispetto ai redditi dichiarati e chiedergli dei chiarimenti. Chiarimenti che, tuttavia, non sono un accertamento fiscale (non ancora, almeno). Ad esempio, se il giocatore - disoccupato o con un reddito di poche centinaia di euro - dovesse aver vinto tanto da potersi permettere un'auto, potrebbe ricevere una lettera da parte dell'Agenzia delle Entrate. Questo perché la **vincita del gioco online ha fatto scattare il Redditometro**, un campanello d'allarme che serve al fisco per rilevare i casi in cui il contribuente spende più di quanto guadagna. Ovviamente non qualsiasi "scostamento" dalla dichiarazione dei redditi fa entrare in gioco il redditometro ma solo quelli superiori al 20% del dichiarato.

A questo punto, non scatta subito l'accertamento ma l'ufficio scrive al contribuente chiedendogli di spiegare come si è procurato il denaro. Ebbene, dicevamo: il giocatore che ha vinto il denaro tramite la piattaforma accreditata da AAMS può stare tranquillo. Dovrà però dimostrare con i documenti la provenienza del denaro (il biglietto della vincita, l'estratto del conto corrente con leali movimenti, ecc.). È necessario quindi conservare tutte le prove se si hanno molti redditi esenti o tassati alla fonte o per importi molto cospicui che possono aver consentito spese più alte rispetto ad altri anni.

Peggio vanno le cose a chi invece scommette su siti stranieri non accreditati. E qui

interviene una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio **[1]**. Secondo i giudici romani, l'esistenza di guadagni all'estero, non dichiarata in Italia, fa scattare l'accertamento fiscale tramite redditometro, da cui il contribuente difficilmente - in questo caso - potrà difendersi.

A stanare il giocatore è il **monitoraggio fiscale**. Si tratta di un meccanismo previsto dalla legge **[2]** che consente al fisco di avere una compiuta conoscenza delle attività detenute all'estero dai contribuenti residenti in Italia e, dunque, di controllare il corretto assolvimento dei relativi debiti tributari in applicazione del principio della tassazione in capo ai residenti del reddito ovunque prodotto. In particolare, sulla base di tale disciplina, la legge stabilisce particolari obblighi di monitoraggio imposti agli intermediari finanziari come le banche che, pertanto, dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate le **movimentazioni dei conti**

il contribuente che detiene all'estero attività di natura finanziaria o investimenti deve darne conto nella propria dichiarazione dei redditi, compilando l'apposito quadro RW.

L'unica eccezione al principio che prevede il monitoraggio a prescindere dall'importo detenuto all'estero è rappresentata dai depositi e dai conti correnti esteri i quali, possono non essere dichiarati se complessivamente di importo inferiore a 15.000,00 euro.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, il fisco può usare le informazioni provenienti dagli intermediari finanziari per provare le movimentazioni di capitali verso l'estero collegate a scommesse: il **redditometro è legittimo**.

C'è un punto su cui si sofferma l'attenzione della commissione regionale, vale a dire l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Entrate di informazioni da parte di intermediari finanziari per provare le movimentazioni di capitali all'estero derivanti da scommesse.